



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 10 ottobre 2003

Protocollo: 3305

COMUNICATO STAMPA

BONUS GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (validità 1° gennaio – 31 dicembre 2003) E ALTRI BENEFICI

L'Agenzia delle Dogane, con nota n. 4805/V/AGT del 9 ottobre 2003, intende richiamare l'attenzione su alcune disposizioni di rilevanza tributaria, in materia di accise e imposte di consumo, inserite nel testo del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 157/L della G. U. n. 229 del 2 ottobre 2003).

Il beneficio riguardante la riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione (utilizzato per l'attività di autotrasporto con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e, da alcune categorie, per il trasporto di persone) viene riproposto per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2003, nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria.

La misura della riduzione è confermata in €43,27908 per mille litri di gasolio, salvo eventuale rideterminazione, che avverrà con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2004.

Le istanze di rimborso dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2004, con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell'anno 2003.

Nel medesimo Decreto vengono, inoltre, ripristinati dal 2 ottobre 2003 fino al 31 dicembre 2004, alcuni benefici venuti meno il 1° luglio scorso su emulsioni stabilizzate di oli da gas o olio combustibile denso con acqua, gas metano per combustione per usi industriali (per consumi superiori a 1200 m³ annui), calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse o energia geotermica, metano per usi civili.

Maggiori dettagli sono contenuti nel testo integrale della nota, disponibile sul sito Internet dell'Agenzia www.agenziadogane.it.